

## **Statuto dell'Associazione “Volontari per il Mondo - Onlus”**

### **Premessa**

L'Associazione “Volontari per il Mondo” (VPM), dedicando agli “ultimi” una attenzione prioritaria, si vuole ispirare, nelle sue finalità e nel perseguimento dei suoi obiettivi, alla spiritualità del Movimento laico “Testimoni del Risorto” (TR).

Il TR è un camminare insieme tra fratelli e sorelle che condividono fede e amicizia per “capire, sentire, attuare, irradiare meglio la Pasqua del Signore”.

Lo scopo del Movimento, la cui spiritualità fa perno sulla Resurrezione, si esplicita nel vivere il quotidiano nello stile di Cristo Risorto.

In tale spirito, la cultura della vita, che contraddistingue il gruppo e che spinge a operare meglio là dove il Signore chiama - perciò nell'esperienza familiare, professionale, ecclesiale e ambientale - dovrà improntare l'agire dei volontari e, più in generale, l'attività dell'Associazione di volontariato che scaturisce dal TR e che allo spirito del TR vuole restare fedele.

Operare nello spirito di Cristo Risorto, portando agli “ultimi” (i poveri, gli emarginati, i disabili, le persone sole), vicini e lontani, la gioia della Resurrezione per contribuire così alla diffusione del Regno, costituisce il fine ultimo del TR e dell'Associazione VPM del cui statuto questa premessa fa parte integrante.

### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

L'Associazione VPM - Volontari per il Mondo - con sede legale nel Comune di Roma (00132), alla via Raoul Chiodelli n° 64 - edificio A1, modifica il proprio statuto nel presente, conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.

In seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazione di Volontariato, l'Associazione dovrà aggiungere alla propria denominazione l'acronimo ODV ovvero la locuzione “Organizzazione di Volontariato”.

La denominazione, unitamente all'acronimo o alla locuzione "Organizzazione di Volontariato", costituiscono peculiari segni distintivi, che dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2 - Finalità e attività**

L'Associazione è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, di tutela dei diritti civili, esercitando in via stabile attività di interesse generale avendo come specifico

riferimento delle proprie attività le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Ispirandosi a finalità umanitarie e di utilità sociale, si prefigge la realizzazione di attività di promozione e sviluppo dell'uomo nelle periferie esistenziali del Mondo, senza limiti territoriali.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n° 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n° 112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n° 244.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Banchetti informativi in occasione di feste o eventi;
- Incontri di approfondimento;
- Corsi di formazione;
- Mostre fotografiche;

- Cene o aperitivi solidali;
- Mercatini;
- Concerti e/o Spettacoli
- Interventi nelle scuole e nelle parrocchie;
- Esperienze/interventi di volontariato nei Paesi in via di Sviluppo.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 - Assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017n°117.

### **Art. 4 - Qualità di volontario**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Art. 5 - Ammissione dei soci aderenti**

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di rispettare il suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato

che l'Associazione si propone.

Possono essere soci le sole persone fisiche maggiori di età. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti), con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

È ammesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario Generale;
- f. il Segretario Tesoriere.

## **Art. 9 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,

conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- delibera sui ricorsi, in caso di reiezione di domanda di ammissione dei nuovi associati e/o di esclusione dei soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. delibera sull'esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea la variazione delle quote sociali annue per gli associati;
- f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono

ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza di Consiglieri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri intervenuti o rappresentati.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

### **Art. 13 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, con potere di firma disgiunta insieme al Tesoriere;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci;
- convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

### **Art. 14 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente:

- coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- coordina, su delega del Presidente, le varie iniziative;
- mantiene di concerto con il Presidente i rapporti con Enti e Istituzioni;
- esercita le piene funzioni del Presidente in caso di impedimento di questo ultimo.

### **Art. 15 - Segretario generale**

Il Segretario generale:

- provvede all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 - Segretario tesoriere**

Il Segretario tesoriere:

- predispone il bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e il bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Comitati Tecnici**

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva, in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore. Per gli esperti non soci è possibile concordare una retribuzione.

#### **Art. 18- Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 19- Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 20 - Beni**

Il patrimonio dell'organizzazione è indivisibile, sia durante la vita dell'organizzazione che in

caso di suo scioglimento.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili non registrati che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **Art. 21 - Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della organizzazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'organizzazione può avere luogo la ripartizione di quanto versato all'organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art. 22 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **Art. 23 - Devoluzione del patrimonio**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla

Fondazione Italia sociale.

#### **Art. 24 - Libri sociali obbligatori**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

#### **Art. 25 - Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

#### **Art. 26 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.